SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA —

(N. 2166)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, LISI, DE CAROLIS, BARBARO, FERRARI, SALERNO, TAMBRONI ARMAROLI, PASTORINO e TIBERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1975

Provvedimenti per la tutela del patrimonio e del carattere storico, monumentale e artistico della città di Viterbo e per le opere di risanamento urbano dei quartieri medioevali di S. Pellegrino, S. Lorenzo e Pianoscarano

Onorevoli Senatori. — Anche se non sono sufficientemente documentate le origini etrusche e romane, le vicende della sua storia medioevale fanno di Viterbo, per nobiltà di tradizioni artistico-culturali e dignità architettonica, la seconda città del Lazio dopo Roma.

In alcuni periodi dei secoli XII e XV le lunghe residenze dei Pontefici ne fecero la capitale del mondo, ove affluivano sovrani, alti prelati, letterati e filosofi, da Luigi IX Re di Francia a San Tommaso d'Aquino, da Federico II a San Domenico, da Carlo d'Angiò a San Bonaventura.

Dante nella Divina Commedia ricorda spesso luoghi viterbesi e ciò è un'eloquente conferma della fama della città all'inizio del secolo XIV.

La floridità della vita cittadina e la presenza dei Papi dotarono Viterbo, specialmente

nel Duccento, di monumenti insigni, come la Loggetta del Palazzo dei Papi, il Palazzo degli Alessandri, le chiese romaniche, le mura e le torri cubiche, la Rocca dell'Albornoz.

La relativa decadenza dei secoli successivi ha in un certo senso favorito la conservazione dell'ambiente cittadino dell'epoca di maggiore splendore; il mancato sviluppo economico, infatti, ebbe almeno l'effetto positivo di non deturpare con sovrastrutture posteriori interi quartieri, che sono rimasti quasi completamente intatti fino ai nostri giorni, malgrado le distruzioni belliche e la massiccia attività edilizia di questo dopoguerra.

Oggi nei quartieri di San Pellegrino, del Duomo, di Pianoscarano, esistono piazzette, vie, torri, ponti, isolati di edifici, in cui il tempo sembra essersi fermato al lontano Duecento, così che esercitano sul visitatore una intensa suggestione.

Viterbo — ricorda Bonaventura Tecchi — terragna e positiva, con le torri che guardano serie ed accigliate sulle strette vie medioevali, con la sua gente tenace e guardinga che ha nel Duomo solitario e appartato, nei ricami aerei della loggia, nella ossatura possente delle mura, nella ricchezza delle fontane leggiadre e antiche, un sogno di bellezza e di forza.

Un intervento straordinario dello Stato per la salvaguardia degli ambienti medioevali di Viterbo sembra doveroso, non solo per ragioni artistiche e culturali, ma anche morali e politiche.

È infatti evidente che è necessario proteggere per le generazioni future i valori che quelle passate ci hanno trasmesso e che per fortunate circostanze sono stati conservati integri. In questo spirito la tutela di ambienti sembra assumere valore particolare, superiore per certi aspetti, alla pur indispensabile protezione di documenti, opere letterarie, pittoriche, eccetera; infatti la città è la naturale proiezione dell'uomo ed i quartieri viterbesi di cui si propone la tutela costituiscono uno dei messaggi più autentici trasmessici dal lontano passato.

D'altra parte, lo Stato italiano è, in un certo senso, debitore verso questa città, che per il riserbo dei suoi abitanti può apparire più silenziosa delle stesse dannunziane città del silenzio, a cui può essere accostata per l'isolamento e la permanenza di legami profondi col passato. Infatti, malgrado la sua intensa partecipazione ai moti risorgimentali — testimoniata dall'appellativo di « Brescia dello Stato Pontificio», dalle tre esperienze di libertà nel 1849, nel 1860 e nel 1867, prima di quella definitiva del 1870, dalle confische e dagli esili inflitti a tanti suoi patrioti — al momento dell'unione al Regno d'Italia fu declassata a Sottoprefettura, sebbene durante il dominio pontificio fosse stata sede di provincia. E non le fu resa tardiva e parziale giustizia che alcuni decenni più tardi, nel 1927.

Inoltre, sebbene non possedesse la forza economica del Nord industrializzato, non fu ammessa a nessuna delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno; questa anzi per la vicinanza (100 Km. in linea d'aria) di operatività, ha finito per rappresentare per Viterbo un fattore contrario, calamitando necessariamente verso i territori di sua competenza anche iniziative industriali, che, senza la attrattiva delle incentivazioni straordinarie, avrebbero potuto essere attuate nel Viterbese.

Pertanto il modesto impegno finanziario previsto dalla legge si rivelerà utile anche ai soli fini economici, in quanto favorirà lo sviluppo delle vocazioni « terziarie » o « quaternarie » concordemente rilevate come tipiche di Viterbo da sociologi, urbanisti ed altri esperti.

Infatti il restauro dei quartieri medioevali favorirà l'afflusso dei turisti italiani e stranieri ed anche la trasformazione del centro storico in una città-università, o, se si preferisce, in una università-città, analoga a Oxford, Cambridge o altri centri di studio anglosassoni.

Come, del resto molto opportunamente, afferma l'indagine socio-economica relativa alla realizzazione della variante generale al Piano regolatore di Viterbo, le strutture universitarie vanno profondamente inserite nell'ambiente urbano « in modo da evitare fratture fra l'Università ed il mondo che le circonda ed a favorire al contrario, lo sviluppo di un processo integrato di attività urbane ed universitarie ».

- « Elementi preziosi di raccordo tra la Università e la città e quindi strutture utilizzabili, sia dagli studenti che dai cittadini, dai tunisti, dai frequentatori del centro termale e così via potranno essere le biblioteche, i musei, le attrezzature sportive, certi laboratori scientifici, l'auditorium, un centro di studi musicali, teatrali ed artistico figurativi e così via ».
- «... Per quanto poi in particolare riguarda le residenze degli studenti — dovendo per forza di cose trattarsi di una Università a prevalente, o a forte, caratterizzazione residenziale dovranno essere studiate soluzioni particolari che superino, per quanto possibile, il modulo frustrante del collegio » e della « casa dello studente ».
- « Ebbene un contributo determinante in questo senso può derivare da una politica

diretta a favorire la sistemazione degli studenti in pensionati presso le famiglie della città, o comunque in appartamenti; in modo particolare recuperando e riattando i vecchi edifici ubicati nel centro storico, sia con interventi diretti, sia con la concessione di contributi vincolati all'impegno di praticare successivamente determinate condizioni agli studenti ».

È necessario che tutti gli interventi siano ricondotti ad una visione programmata in modo da essere, con un insieme organico e razionale, non solo elementi di conservazione di un ricco patrimonio storico e culturale, ma anche e soprattutto, attraverso la conservazione e la valorizzazione di quel patrimonio, elementi di spinta, di progresso e di sviluppo della città di Viterbo e della sua provincia.

Questo, in sostanza, è il senso e lo spirito del presente disegno di legge che vuole anche essere un atto riparatore nei confronti di Viterbo e dell'Alto Lazio, tagliati fuori dal moto di sviluppo che ha investito il Paese nel secondo dopoguerra — e non per colpa loro.

Le grandi linee di comunicazione longitudinali, come le linee ferroviarie Roma-Pisa e Roma-Firenze, le grandi vie di comunicazione stradali ed autostradali come l'Aurelia, la Flaminia e l'Autostrada del Sole, che si sono venute realizzando nel tempo dopo l'unità di Italia, hanno isolato Viterbo e la sua provincia accentuando ancor più il suo impoverimento e spopolamento, favorito anche dal conseguente declassamento e dal ritardato ammodernamento della statale Cassia e dalla mancata realizzazione della trasversale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Termi, prevista anche dall'ipotesi di riassetto del territorio dal Piano della Regione Lazio e dal CRPE.

Anche per questi motivi riteniamo urgente l'intervento nella città di Viterbo con un provvedimento legislativo organico e che, dilazionato nel tempo per l'impegno di spesa che esso comporta, non costituisca un pesante onere per le finanze dello Stato.

Il disegno di legge prevede tre punti di intervento:

1) opere la cui spesa è a totale carico dello Stato;

- 2) opere da eseguirsi a carico del comune mediante contributo dello Stato;
- 3) opere da eseguirsi a cura dei privati con contributo dello Stato.

L'impegno di spesa per la esecuzione dei lavori previsti dal disegno di legge è di lire 5 miliardi ripartiti in dieci esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1976 ed in ragione di lire 500 milioni ad esercizio così distribuiti:

lire 150.000.000 per i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del complesso dei quartieri medioevali di San Pellegrino, San Lorenzo e Pianoscarano e di tutte le chiese monumentali di Viterbo centro e frazioni per un importo totale nei dieci anni di lire 1.500.000.000 (articolo 2);

lire 100.000.000 per contributi a proprietari privati di edifici aventi interesse storico, monumentale ed artistico per un totale nei dieci anni di lire 1.000.000.000 (articolo 3);

lire 250.000.000 per la spesa prevista dagli articoli 4 e 5 per un importo di lire 2.500.000.000 nei dieci anni.

Onorevoli senatori, abbiamo ritenuto doveroso, anche se per grandi linee, illustrare le ragioni che sono state alla base della formulazione del disegno di legge.

Noi non intendiamo assegnare a Viterbo un ruolo che non ha, che non è suo, che non le compete, ma vogliamo restituire alla città di Viterbo, alla sua provincia quella sua funzione di antica città dalle nobilissime tradizioni artistiche, culturali e storiche che nei lunghi secoli della sua esistenza hanno onorato e dato un notevole contributo al patrimonio storico e culturale del Paese.

Vogliamo cioè restituire a Viterbo il posto che le spetta nella cultura e nella tradizione italiana e vogliamo restituirla all'Italia, con il ritrovato splendore, quello stesso che nel passato la fece grande e storica sede del Papato, perchè costituisce un elemento prezioso di quel meraviglioso patrimonio culturale di cui l'Italia è così ricca.

Per questo siamo certi che il disegno di legge troverà la vostra favorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A norma della presente legge le opere per la salvaguardia del patrimonio e del carattere storico-monumentale, culturale ed artistico della città di Viterbo e frazioni sono eseguite:

a totale carico dello Stato; a carico del Comune, mediante erogazione di un contributo dello Stato; a carico dei privati mediante erogazione di contributo dello Stato.

Art. 2.

I lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo ed edifici annessi e del complesso di Piazza San Pellegrino e di tutte le chiese monumentali sono eseguiti a totale carico dello Stato.

Art. 3.

I proprietari privati degli edifici aventi interesse storico, monumentale e artistico provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà in tutto ciò che non è di competenza dello Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo e per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguiti da privati su edifici sottoposti a tutela sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al cinquanta per cento, se i lavori eseguiti vengano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo degli stessi lavori sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

Dopo l'approvazione dei progetti da parte del Sindaco, i contributi verranno concessi

su domanda degli interessati ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo l'avvenuta esecuzione dei lavori e sempre che l'opera sia conforme al Piano approvato.

Se entro il termine fissato il proprietario non desse esecuzione alle opere dichiarate necessarie, il Sindaco provvede con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148.

Il contributo dello Stato in tal caso viene corrisposto al Comune.

Art. 4.

Il Consiglio comunale delibera sul risanamento dei quartieri cittadini ed il relativo piano, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, è eseguito dal Comune stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa è concesso per le espropriazioni che si renderanno necessarie dall'attuazione del piano di risanamento e per l'esecuzione dei lavori.

Per l'allontanamento degli abitanti degli stabili in rifacimento o da consolidare, il Sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 4 febbraio 1915, n. 148, provvede all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o da contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il Consiglio comunale fissa i criteri per corrispondere una indennità ai cittadini che si trovano in particolare stato di bisogno costretti a trasloco per i lavori in corso.

Il Consiglio comunale stabilisce i criteri per l'assegnazione di nuovi appartamenti ai cittadini trasferiti in altre zone.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Il Comune deve fare notifica ai rispettivi proprietari prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento, invitandoli contemporaneamente a dichiarare, entro un termine fissato, se intendano essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà, secondo le norme stabilite dal piano stesso.

Art. 6.

Ogni anno il Comune, entro il primo trimestre, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con deliberazione del Consiglio comunale, il piano dei lavori da eseguirsi nell'anno successivo.

Il Provveditorato, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune.

Trascorsi tre mesi senza che alcuna decisione sia stata adottata dal Provveditorato sul piano proposto dal Comune, il piano stesso diventa esecutivo.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune deve proporre il primo programma dei lavori.

Art. 7.

Per la esecuzione delle opere comprese nelle zone soggette a risanamento la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dall'8 per cento al 10 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

Art. 8.

Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge, si adotterà la seguente procedura:

- a) su richiesta del comune di Viterbo, il Prefetto della Provincia dispone affinchè, in contraddittorio con il Comune stesso e gli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e indiscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b) il Prefetto nel decreto di determinazione dell'indennità stabilisce il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;
- c) effettuato il deposito, l'espropriante deve chiedere al Prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d) a cura dell'espropriante, il decreto del Prefetto deve essere trascritto presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
- e) gli interessati, entro i trenta giorni successivi alla notifica suddetta, possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;
- f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;
- g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, nu-

mero 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Viterbo mutui fino all'ammontare di tre miliardi, con ammortamenti di 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione.

Lo Stato garantirà i mutui predetti per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 10.

La Cassa di risparmio di Viterbo, la Banca del Cimino, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Roma, il Banco di Santo Spirito e tutti gli altri Istituti bancari ed Enti finanziatori che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

La necessaria garanzia deve essere data dagli interessati all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato e su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. A collaudo avvenuto l'aliquota del contributo sarà versata direttamente dall'Istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, i benefici creditizi di cui ai commi precedenti saranno estesi anche ai consorzi e alle imprese artigiane per fornire il loro insediamento.

Art. 11.

Per la esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di 5 miliardi di line da iscniversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di 5 miliardi di lire sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1976 ed in ragione di lire cinquecento milioni ad esercizio così distribuiti:

lire 150.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2;

lire 100.000.000 per i contributi previsti all'articolo 3:

lire 250.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro e su motivata proposta del Consiglio comunale, può variare il predetto riparto degli stanziamenti.

Il Ministro dei lavori pubblici dispone con suo decreto l'erogazione dei contributi.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.